



COMUNICATO UFFICIALE N. 484 DEL 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNALE FEDERALE N. 89

Deferimento della Sig.ra Gagne Michelle Marie e del Sig. Federico Cicero, in qualità di Presidente della A. Pol. Dil. Lazur Catania, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Relatore: Romagnoli

Esaminato l'atto della Procura federale con il quale venivano deferiti la Sig.ra Gagne Michelle Marie, per la violazione degli artt. 1, comma 9, del Regolamento Esecutivo Tesseramento e 47 del Regolamento di Giustizia *"per aver intrapreso il campionato di basket con società affiliata FIP senza essere in possesso di permesso di soggiorno a copertura dell'intera stagione sportiva"*, ed il Sig. Federico Cicero, in qualità di Presidente della A. Pol. Dil. Lazur Catania, per le medesime violazioni, *"per aver tesserato la giocatrice Gagne Michelle Marie per la propria società per il campionato 2016/17 in assenza di un regolare permesso di soggiorno in capo alla medesima a copertura dell'intera stagione sportiva"*;

letti gli atti ed i documenti dell'indagine della Procura federale n. 188/2016-17, le dichiarazioni rese dal presidente Cicero e la memoria difensiva con cui venivano contestati gli addebiti;

sentito in udienza il sostituto Procuratore federale il quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva richiedendo, per il Presidente, la sanzione dell'inibizione per mesi quattro, e per l'atleta quella dell'inibizione per mesi due, con concessione delle circostanze attenuanti generiche;

considerati gli atti dell'indagine, incardinata dall'Ufficio della Procura federale a seguito di trasmissione, da parte dell'Ufficio Tesseramento Atleti, dell'elenco di atleti non in regola con la previsione di cui all'art. 1 comma 9 R.E.T.;

rilevato che l'art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti espressamente prevede che *"salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E' responsabilità del Presidente della Società o comunque del legale rappresentante, accertare che l'atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva."*;

ritenuto come tale articolo imponga a tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per la tutta la stagione ed obblighi il Presidente della società ad accertare che tale requisito sussista al momento dell'inizio e per tutta la durata della stagione sportiva;

Segue C.U. n. 484 del 13 novembre 2017 T.F. n. 89

ritenuto pertanto che nel caso di specie la previsione normativa non sia stata rispettata, in quanto non risulta che l'atleta Gagne fosse in possesso di un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva, così come richiesto dal Regolamento Esecutivo Tesseramento Atleti, né che abbia effettivamente attivato le procedure per regolarizzare la propria posizione, sottolineando come la stessa non fosse mai stata iscritta a referto e non avesse mai partecipato a partite di campionato;

rilevato infine che, per la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura Federale debbano essere accolte, potendo applicarsi ad entrambi i deferiti le circostanze attenuanti generiche;

P.Q.M.

applica al Sig. Federico Cicero, Presidente della A. Pol. Dil. Lazur Catania, il provvedimento di inibizione per mesi 4, fino al 29.01.2018 (artt. 1 comma 9 R.E.T., 22/2 e 47 R.G.); applica all'atleta Gagne Michelle Marie il provvedimento di inibizione per mesi 2, fino al 29.11.2018 (artt. 1 comma 9 R.E.T., 22/2 e 47 R.G.);

F.to Federico Romagnoli
RELATORE E PRESIDENTE

Roma, 13 novembre 2017

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE